

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorusi in cui il rischio assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

22CE0103

